



# COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N.	<b>13</b>	OGGETTO: Determinazioni IMU e TASI 2016.
del	<b>27/02/2016</b>	

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 14,30 nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta ordinaria in prima ed unica convocazione i Consiglieri Comunali:

Fatto l'appello risultano:

			Presente	Assente	<p><i>RELATA DI PUBBLICAZIONE</i></p> <p><i>Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il</i></p> <p><i>al n. del registro</i></p> <p><i>ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.</i></p> <p><i>IL MESSO COMUNALE</i></p>
1)	DI SANTO	Donato .....	X		
2)	LIBERATORE	Valeria .....	X		
3)	DI SANTO	Giustino .....	X		
4)	DI SANTO	Antonio .....	X		
5)	D'AMELIO	Lisa .....	X		
6)	GENTILE	Luigi .....	X		
7)	DI BRINZIO	Sara .....	X		
8)	D'ANGELO	Michele .....	X		
9)	NASUTI	Oscar .....	X		
10)	MARTORELLA	Salvatore .....	X		
11)	PAGLIARONE	Carmine .....	X		

Partecipa il Segretario Sig. Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

### **Ricordato che la TASI:**

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Tenuto** conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, in corso di stima da parte del ministero delle Finanze, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**Ritenuto** quindi di riconfermare l'aliquota all'1 per mille ai fini del pagamento della TASI anche per l'anno 2016,

**Considerato** altresì che l'aliquota TASI sopra indicata è coerente con le previsioni del bilancio 2016 e che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi indivisibili:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Consumo di Illuminazione pubblica	€ 40.000,00
2	Manutenzione illuminazione pubblica	€ 5.000,00
3	Manutenzione strade com.li e verde pubblico	€ 2.400,00
4	Viabilità e manutenz. Strade/Sgombero neve	€ 6.100,00
5	Servizio di disinfestazione e derattizzazione	€ 1.500,00
6	Spese per software e servizi al tributo	€ 2.850,00
7	Pubblica sicurezza e quota vigilanza	€ 13.050,00
8	Suap e sportello /Urp	€ 1.000,00
9	Canone e manutenzione acqua pubblica - fontana	€ 3.500,00
10	Servizi sociali e pubblica istruzione (vigilanza scolastica sullo scuolabus)	€ 3.600,00
11	Servizio anagrafe ( quota costo del personale)	€ 44.582,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 123.582,00</b>

a fronte di un gettito presunto di €. 38.769,39 (copertura 32%), che sarà definito dal Ministero dell'economie e Finanze allorquando saranno visualizzabili i dati sul sito del MEF, dei quali si terrà in debito in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2016;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui servizi indivisibili-TASI-, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 13.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;

### **RICORDATO CHE PER L'IMU:**

- trova disciplina all' art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi;

- Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto una serie di riduzioni e agevolazioni e modifiche che qui non si ripetono e che si intendono confermate;

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Tenuto** conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, in corso di stima da parte del ministero delle Finanze, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015, gettito che sarà definito dal Ministero dell'economie e Finanze allorquando saranno visualizzabili i dati sul sito del MEF, dei quali si terrà in debito in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2016;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione,

**di confermare**, per quanto concerne la componente IMU le seguenti aliquote e le detrazioni per l'anno anno 2016:

**-0,96 per cento aliquota per altri immobili abitazioni e relative pertinenze**,– indipendentemente dal numero e dalla categoria catastale;

**-0,50 per cento aliquota per le abitazioni principali** classificate nelle categorie– catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU;

**-200,00 euro** la detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione– principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto** il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Visto** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote **entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento**, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Il Sindaco** illustra la proposta in oggetto sottolineando l'attenzione che l'Amministrazione ha rivolto alla materia per il contenimento del carico fiscale dei contribuenti in applicazione della normativa vigente e delle modifiche intervenute con la legge di stabilità 2016.

Per la predisposizione del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale sono state confermate, per quanto concerne la componente IMU, le aliquote e le detrazioni per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con la riduzione di 200,00 Euro.

Relativamente alla TASI la legge 28/2015 ha previsto l'esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Ciò comporta una riduzione del gettito che sarà compensata con un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale.

Per la TASI viene confermata l'aliquota del 1 per mille per le seconde case.

**Apertasi** la discussione il capogruppo Di "Paese me" Oscar Nasuti annuncia il voto contrario del suo gruppo per l'effetto negativo della TARI sui cittadini che tornano a Bomba in estate per qualche mese.

**Il Consigliere** D'Angelo chiede di sapere a cosa si riferisce il costo di € 13.050,00 riguardante la pubblica sicurezza e la quota vigilanza.

**Il Sindaco** risponde che tale somma si riferisce ad una quota parte prevista per legge al costo complessivo della Polizia Municipale.

**Esauritasi** la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta in oggetto che riporta l'esito contenuto nella deliberazione.

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Con** voti Favorevoli 6, Astenuti 2 (Gentile Luigi e D'Angelo Michele) Contrari 3 ("Paese me");

## D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **confermare**, per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica), le seguenti aliquote e le detrazioni per l'anno anno 2016:

**-0,96 per cento aliquota per altri immobili abitazioni e relative pertinenze**,– indipendentemente dal numero e dalla categoria catastale;

**-0,50 per cento aliquota per le abitazioni principali** classificate nelle categorie– catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU;

**-200,00 euro** la detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione– principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.;

**3) di confermare**, per quanto concerne **la componente TASI (Tributo servizi indivisibili)**, le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

a) di stabilire in €. **€ 123.582,00** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda sotto riportata:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Consumo di Illuminazione pubblica	€ 40.000,00
2	Manutenzione illuminazione pubblica	€ 5.000,00
3	Manutenzione strade com.li e verde pubblico	€ 2.400,00
4	Viabilità e manutenz. Strade/Sgombero neve	€ 6.100,00
5	Servizio di disinfestazione e derattizzazione	€ 1.500,00
6	Spese per software e servizi al tributo	€ 2.850,00
7	Pubblica sicurezza e quota vigilanza	€ 13.050,00
8	Suap e sportello /Urp	€ 1.000,00
9	Canone e manutenzione acqua pubblica - fontana	€ 3.500,00
10	Servizi sociali e pubblica istruzione (vigilanza scolastica sullo scuolabus)	€ 3.600,00
11	Servizio anagrafe ( quota costo del personale)	€ 44.582,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 123.582,00</b>

- 4- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5- di pubblicare le il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Bomba.
- 6- Dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere e previa separata votazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 che dà il seguente risultato: voti Favorevoli 6, Astenuti 2 (Gentile Luigi e D'Angelo Michele) Contrari 3 ("Paese me").

**IL SINDACO**  
**(Rag. Donato Di Santo)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Dr. Domenico Acconcia)**

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno per il motivo sotto indicato:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
- Dr. Domenico Acconcia -